

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1861-20)

TABELLA n. 20

**Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo
per l'anno finanziario 1972**

ANNESSA AL

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1972

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1971

NOTA PRELIMINARE

Lo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1972 reca spese per complessivi milioni 70.206,6 di cui milioni 45.974,6 per la parte corrente e milioni 24.232 per il conto capitale.

Va, peraltro, posto in evidenza che, con riferimento a provvedimenti legislativi in corso che rientrano nella competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo, nell'apposito fondo speciale del Ministero del tesoro sono stati accantonati milioni 15 per la parte corrente, di talché, complessivamente, le spese del Ministero ammontano in sostanza a milioni 70.221,6 di cui per la parte corrente milioni 45.989,6 e per il conto capitale milioni 24.232.

In particolare, l'accantonamento di milioni 15 concerne aumento del contributo alla Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.

Ovviamente l'utilizzo di tale accantonamento è in funzione della definizione del provvedimento relativo.

Rispetto al precedente bilancio per l'esercizio finanziario 1971, le spese considerate nello stato di previsione di che trattasi presentano un aumento netto di milioni 2.096,2 dovuto:

— all'incidenza di leggi preesistenti o all'applicazione di intervenuti provvedimenti legislativi (veggasi allegato di dettaglio)	+	milioni 1.983,9
— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle occorrenze della nuova gestione	+	» 112,3
		<hr/>
	+	<u>milioni 2.096,2</u>

Tra le variazioni derivanti da provvedimenti legislativi, particolare citazione meritano quelle relative all'applicazione:

— della legge 14 novembre 1962, n. 1600, recante autorizzazione agli Enti autonomi lirici a contrarre mutui con gli Istituti di credito delle Casse di Risparmio italiane (— milioni 411,4);

— della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica (+ milioni 765);

— della legge 10 maggio 1970, n. 291, recante provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni concertistiche assimilate (+ milioni 176,6);

— della legge 9 marzo 1971, n. 126, concernente interventi a favore dello spettacolo (+ milioni 1.200).

Circa le variazioni determinate dalla necessità di adeguare le dotazioni di bilancio alle previste occorrenze della nuova gestione sono da porre in evidenza, soprattutto, quelle concernenti le spese aventi relazione con l'accertamento delle entrate (+ milioni 79).

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composizione delle spese correnti e di quelle in conto capitale sotto il profilo funzionale ed economico.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A tal fine, nel prospetto che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 70.206,6 vengono raggruppate per sezioni e categorie:

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		
	Istruzione e Cultura	Azione ed interventi nel campo economico	In complesso
(in milioni di lire)			
<i>Spese correnti (o di funzionamento e mantenimento)</i>			
Personale in attività di servizio	»	1.758,1	1.758,1
Personale in quiescenza	»	354 -	354 -
Acquisto di beni e servizi	7 -	2.134,4	2.141,4
Trasferimenti	30.869,3	10.851 -	41.720,3
Somme non attribuibili	»	0,8	0,8
Totale spese correnti . . .	30.876,3	15.098,3	45.974,6
<i>Spese in conto capitale (o di investimento)</i>			
Trasferimenti	200 -	24.032 -	24.232 -
Totale spese in conto capitale . . .	200 -	24.032 -	24.232 -
In complesso . . .	31.076,3	39.130,3	70.206,6

Le spese per l'istruzione e la cultura riguardano integralmente le spese relative ai servizi del teatro (milioni 31.076,3): revisione e vigilanza governativa, scambi culturali internazionali, interventi a favore degli Enti autonomi lirici e di altre manifestazioni teatrali e musicali, dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

Le spese per l'azione e gli interventi nel campo economico, tra le quali si considerano quelle riferibili alla maggior parte dei settori nei quali si estrinseca l'attività del Ministero del turismo e dello spettacolo, comprendono le spese per i servizi generali (milioni 2.546,4), quelle per i servizi del turismo (milioni 21.348) e quelle per i servizi della cinematografia (milioni 15.235,9).

La complessiva spesa corrente di milioni 45.974,6 include milioni 1.758,1 di spese per il personale in attività di servizio, così costituite:

	Consistenza numerica	Assegni fissi	Competenze accessorie	Oneri previdenziali	Totale
(in milioni di lire)					
Personale civile	568	1.450,2	234,5	70,6	1.755,3
Personale operaio	1	2,4	0,3	0,1	2,8
	569	1.452,6	234,8	70,7	1.758,1

Le spese per il *personale in quiescenza*, previste in milioni 354, riguardano per milioni 350 le pensioni e, per milioni 4 i trattamenti similari.

Le spese per *acquisto di beni e servizi*, ammontanti a milioni 2.141,4 riguardano, soprattutto, quelle per i servizi generali (tra cui le spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, il fitto dei locali del Ministero e le spese per attività di indagine e programmazione) per milioni 418,6, quelle per i servizi del turismo per milioni 1.703, nonché quelle per la cinematografia per milioni 12,9.

Circa i *trasferimenti* correnti, la complessiva spesa di milioni 41.720,3 concerne, principalmente, gli interventi nel settore del teatro (Enti lirici, manifestazioni teatrali e musicali e spettacolo viaggiante) per milioni 30.869,3 e quelli nel settore del turismo (Enti provinciali, E.N.I.T. ed altri organismi) per milioni 10.835.

Lo stanziamento per *somme non attribuibili* riguarda esclusivamente le spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori per milioni 0,8.

Relativamente alle *spese in conto capitale*, va precisato che il complessivo importo di milioni 24.232 concerne per l'intero ammontare spese di investimento costituite da trasferimenti in conto capitale: milioni 15.222 nel settore cinematografico (contributi alla produzione di film), milioni 8.810 nel settore del turismo (contributi per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero) e milioni 200 nel settore del teatro (contributi straordinari ai circhi equestri).

* * *

Così illustrate le varie voci di spesa considerate nello stato di previsione, si espongono qui di seguito le linee particolari dell'azione che il Ministero si propone di svolgere nei settori di competenza.

SETTORE DEL TURISMO

L'azione che sarà svolta nel prossimo esercizio in campo turistico trova la sua base fondamentale nel vigente programma economico quinquennale e continuerà ad essere rivolta:

- a) al rafforzamento ed alla razionalizzazione dell'organizzazione turistica;
- b) al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta turistica attraverso la valorizzazione delle risorse turistiche, lo sviluppo e l'ammodernamento delle attrezzature ricettive;
- c) lo stimolo della domanda turistica attraverso la propaganda ed il promovimento del turismo interno.

Rafforzamento e razionalizzazione dell'organizzazione turistica

Il prossimo esercizio finanziario sarà indubbiamente caratterizzato dal nuovo assetto turistico regionale.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, trasferite gran parte delle proprie attribuzioni alle Regioni a statuto ordinario, potrà attendere ai suoi compiti di fondo e potrà esprimersi nella sua vera funzione che è quella di programmare l'attività turistica, di coordinare le iniziative ai vari livelli, di propagandare con maggiore impegno e più efficacemente l'offerta turistica italiana.

L'azione legislativa ed organizzativa sarà ulteriormente intensificata e resa più effettiva di fronte alle straordinarie dimensioni assunte dal turismo in Italia, come dimostrano i seguenti dati: nel 1970 i passaggi di frontiera sono stati circa 33 milioni rispetto agli 800.000 del 1947;

le presenze straniere nelle attrezzature alberghiere ed extralberghiere oltre 15 milioni con un apporto valutario di oltre mille miliardi di lire. Ciò rappresenta invero uno dei fenomeni tipici della società contemporanea, caratterizzata dalla diminuzione dell'orario lavorativo, dalla generalizzazione del diritto alle ferie, dall'eccezionale sviluppo dei mezzi di trasporto e da un generale benessere economico e sociale dell'intera collettività.

Per quanto riguarda gli italiani, gli arrivi complessivi nella ricettività alberghiera ed extralberghiera hanno raggiunto nel 1970 20.470.000 unità, mentre le presenze sono assommate a 174 milioni di giornate, con un aumento di oltre 12.000.000 di giornate, che è tra i più elevati degli ultimi anni; la spesa complessiva, destinata ai consumi connessi alle vacanze e ai viaggi, ha raggiunto circa duemila miliardi di lire, voce questa molto consistente nell'ambito delle spese per consumi privati.

Gli sviluppi dunque del turismo internazionale ed interno ed il nuovo assetto regionale dell'Italia pongono per l'organizzazione turistica pubblica un problema: stabilire con chiarezza le competenze legislative ed amministrative spettanti agli Organi centrali ed a quelli regionali, sia per attuare un equilibrato processo di responsabilizzazione in campo regionale, sia per adeguare la funzionalità della nostra organizzazione turistica alla dinamica, alle trasformazioni qualitative e, quindi, alle nuove ed accresciute esigenze del turismo moderno, non meno che alla sempre più attiva concorrenza di altri Paesi.

Ciò postula che il Ministero del Turismo segua l'attività turistica a tutti i livelli — regionale, provinciale e comunale — per rendere più programmata l'attività legislativa, più efficace la promozione turistica fuori e dentro il Paese, più aderente e coordinata l'offerta delle Regioni alla realtà della domanda turistica.

Offerta e domanda nel settore del turismo

L'offerta turistica italiana si trova già in una posizione di preminenza qualitativa e quantitativa rispetto a quella degli altri Paesi per la vasta gamma di tipologie ricettive con una rete amplissima di servizi e di impianti complementari.

Ciò nondimeno è necessario compiere ulteriori sforzi di qualificazione della nostra offerta secondo criteri di razionalizzazione e di globalità, in relazione alla pressante concorrenza estera ed alle crescenti esigenze della domanda.

Occorre, pertanto, tendere alla realizzazione di quanto segue:

- a) ammodernamento qualitativo e potenziamento quantitativo degli impianti ricettivi alberghieri ed extralberghieri;
- b) incentivazione dei servizi e impianti complementari, nella loro più ampia tipologia secondo il principio della più moderna concezione di « globalità »;
- c) creazione di sempre nuove alternative di soggiorno e pratica turistica, da offrire ai flussi turistici interni ed esteri ormai acquisiti ed a quelli nuovi che attivano ogni anno il turismo del nostro Paese.

Quanto agli impianti ricettivi è noto che attualmente è operante la legge di intervento ordinario 12 marzo 1968, n. 326, concernente « provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica ». Questo strumento legislativo è andato e va incontro alle esigenze più pressanti degli operatori turistici nel quadro di una visione unitaria ed articolata nello stesso tempo. L'impostazione di tale legge, i criteri ed i parametri della sua applicazione abbracciano per la prima volta l'intera gamma tipologica della offerta sia degli impianti alberghieri che di quelli complementari, secondo criteri di razionalizzazione territoriale e secondo le stesse direttive fissate dalla politica di piano.

Nell'ambito appenninico del Centro-Nord, l'azione di intervento agevolativo posto in atto dall'ISEA (Istituto per lo sviluppo Economico dell'Appennino) in base alla legge 1° giugno 1966, n. 415, ora dotato dei fondi integrativi previsti dalla legge 326 del 1968, nonché l'attivazione della legge 26 giugno 1965, n. 717, la quale prevede, nel quadro del Piano di coordinamento per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia, incentivi anche nel settore turistico. In particolare — con la collaborazione anche di questo Ministero e dei suoi Organi periferici — sono stati ultimati i piani di massima per la realizzazione dei « comprensori turistici » meridionali, nei quali la Cassa interviene per finanziare, tra l'altro, le infrastrutture generali di base.

Quanto alla creazione di nuove alternative di soggiorno, l'azione di coordinamento del Ministero sarà rivolta soprattutto:

- alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio artistico, storico e paesistico;
- al miglioramento e potenziamento dei trasporti (viabilità ordinaria, autostrade, trasporti ferroviari, aerei e marittimi);
- all'adeguamento delle attrezzature portuali ed alla diffusione degli approdi turistici, in conseguenza dello sviluppo della nautica da diporto;
- alla tutela, a fini igienici e turistici delle coste, degli arenili, delle zone di balneazione;
- ad una più rigorosa disciplina urbanistica;
- ad un intervento del turismo termale;
- all'apertura di nuove aree turistiche, specie nel meridione, distinte in: a) zona di sviluppo turistico intenso e già da tempo affermato; b) zone in fase iniziale di sviluppo turistico aventi anche prospettive di inferiore espansione; c) zone non ancora valorizzate e suscettibili di consistenti sviluppi. Il rifinanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il prossimo quinquennio contribuirà certamente ad una decisiva espansione del turismo nel Sud;
- ad un maggiore incremento del turismo invernale e di quello « fuori stagione » con iniziative atte a favorire la pratica del turismo di inverno e nei periodi intermedi, e a lanciare nuove località e centri di sport invernali, convenientemente attrezzati con moderni impianti di risalita;
- alla promozione di iniziative a carattere turistico sportivo, nel quadro di una maggiore armonizzazione fra turismo e sport;
- al rilancio delle zone lacuali e delle grandi zone turistiche residenziali, come la Riviera ligure, la Costa sorrentina e quella amalfitana.

A tal fine costanti contatti saranno mantenuti con le Amministrazioni competenti per le singole materie.

Un problema cui questo Ministero rivolgerà tutte le sue cure è quello degli inquinamenti e della salvaguardia delle caratteristiche dell'ambiente naturale. Nulla sarà tralasciato affinché la conservazione della natura e l'equilibrio ecologico siano rigorosamente tutelati, alla luce anche della mozione approvata dal Senato della Repubblica e nella consapevolezza che essi costituiscono la fonte primaria del richiamo turistico estero verso il nostro Paese.

Non può tacersi in questa sede che tra i punti fondamentali della politica turistica è quello di una migliore qualificazione di coloro che si dedicano direttamente e indirettamente al settore turistico.

Purtroppo, la qualificazione professionale è stata fino ad oggi poco considerata, salvo taluni lodevoli ma insufficienti sforzi come le Scuole alberghiere, i Corsi per addetti alle Agenzie di viaggio, quelli per le Accompagnatrici turistiche, ecc.

Per colmare tale lacuna nel settore della qualificazione professionale la politica turistica del settore sarà pertanto orientata:

- a promuovere un coordinamento fra mondo del turismo e mondo dell'istruzione a tutti i livelli, affinché si raggiunga il costante equilibrio fra numero, qualità e specializzazione dei giovani qualificati ed esigenze dell'organizzazione turistica e dell'offerta in genere;

- a favorire la diffusione di testi didattici sulle materie turistiche;
- a sostenere tutte le iniziative di qualificazione e riqualificazione professionale e ad agevolare le sperimentazioni pratiche tramite gli organi centrali e periferici dell'organizzazione turistica;
- a collaborare con i Ministeri interessati per una preparazione specifica di insegnanti teorici e pratici in materia turistica.

Altro intervento programmatico, per offrire maggiori scelte ai flussi turistici, va individuato nell'apertura delle nuove aree di offerta nel Paese.

Il completamento dei piani preliminari riguardanti i comprensori di sviluppo e le modificazioni dei comprensori stessi e gli interventi già in atto nel Mezzogiorno per la incentivazione della ricettività, compresi quelli di cui alle leggi n. 614 e 326 vogliono appunto realizzare questo allargamento territoriale dell'offerta che contribuisce a rendere più omogenea la distribuzione degli impianti in tutte le aree a vocazione turistica del Paese. È chiaro però che anche questo indirizzo di valorizzazione turistica non può più prescindere dalla più generale opportunità della difesa del paesaggio che costituisce uno degli elementi fondamentali per il richiamo turistico in Italia.

Non dovrà essere infatti lo stesso settore turistico a compromettere il paesaggio con costruzioni indiscriminate, specie nei territori montani e meridionali che ancora presentano aspetti di maggiore integrità rispetto alle altre zone del Paese.

Un corretto uso del territorio sull'intera area nazionale deve, pertanto, costituire lo impegno responsabile anche degli operatori turistici pubblici e privati chiamati a tale proposito a collaborare con le sovrintendenze e con gli Enti locali.

Propaganda e stimolo del turismo interno

Posta sulla basi dianzi descritte l'offerta turistica, non mancherà una ben coordinata azione di propaganda, per stimolare adeguatamente la domanda interna e quella estera.

Per quanto riguarda la domanda interna, sarà continuata e rafforzata l'azione intesa:

- a stimolare la pratica del turismo sociale sia attraverso una più ampia e meglio distribuita attrezzatura ricettiva medio-inferiore, sia attraverso il risparmio turistico, sia, infine, attraverso facilitazioni tariffarie dei mezzi di trasporto;
- a porre in atto opportune iniziative per educare gli italiani ad attuare preferenzialmente la loro pratica turistica all'interno dell'Italia, anche per circoscrivere il processo degli esborsi valutari nei Paesi esteri;
- ad orientare l'opinione pubblica italiana verso i molteplici vantaggi delle trascorse vacanze nei periodi di *bassa stagione*. A tale scopo permane essenziale un più deciso intervento per rimuovere gli ostacoli che si frappongono ancora ad un equilibrato scaglionamento delle ferie lavorative e delle vacanze scolastiche;
- a sostenere e moltiplicare le iniziative riferite al turismo invernale e a quello montano di ogni stagione;
- a stimolare una coscienza termalistica, mediante iniziative tendenti a far comprendere l'opportunità e i benefici di cure termali;
- ad incoraggiare maggiormente il turismo scolastico.

Nei confronti della domanda estera l'azione tenderà:

- a coordinare le iniziative propagandistiche e pubblicitarie dell'organizzazione turistica regionale e periferica e degli operatori economici con quella dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.);

— a potenziare, migliorandone gli strumenti secondo criteri di specializzazione, l'azione promozionale dell'E.N.I.T. stesso e le attività di studio e di ricerca di mercato sul fenomeno turistico attuale e potenziale, nei vari mercati esteri, della domanda;

— a stimolare il cosiddetto « turismo di ritorno », ossia i viaggi degli emigrati italiani definitivi e degli oriundi che hanno costituito colonie etniche, valutabili nell'ultimo secolo ad oltre 24 milioni di individui, in paesi ad elevato progresso economico e sociale;

— a far orientare verso l'Italia cittadini dei paesi Nord Europei che già oggi godono di una età pensionistica notevolmente anticipata;

— ad accentuare l'azione promozionale dei settori medici e delle categorie di anziani verso il termalismo italiano.

La promozione della domanda estera deve, in altre parole, tendere a mantenere le posizioni finora raggiunte sul mercato internazionale, a ricercare nuovi mercati, orientando la loro dinamica verso l'Italia, a porsi — anche propagandisticamente — in posizione permanentemente concorrenziale con gli altri paesi turistici.

SETTORE DELLO SPETTACOLO

Cinema

Un motivo ricorrente in questi ultimi tempi è quello della « crisi » nella quale verserebbe il cinema italiano. Questa affermazione, che viene echeggiata da più parti, nella stampa e nelle dichiarazioni dei rappresentanti di alcune categorie, necessita di un chiarimento.

Le ultime statistiche dimostrano che, almeno sul piano dell'industria, il cinema italiano non ha subito alcuna flessione. A sei mesi di distanza dall'inizio dell'anno, sono entrati in cantiere 147 nuovi film, il che fa supporre che, malgrado tutti i richiami ad una deflazione della quantità a vantaggio della qualità, l'industria alla fine dell'anno avrà messo in circuito un numero di film certo non inferiore a quello degli anni precedenti.

Per quanto riguarda il mercato nazionale del film, cioè il consumo, il nostro Paese non ha subito se non in misura marginale quella contrazione delle frequenze che ha visto ridurre drasticamente quelle degli altri Paesi; ci siamo attestati sui 550 milioni di biglietti venduti, una cifra non molto lontana da quella degli anni di maggiore espansione.

Secondo gli esponenti dell'industria privata, si tratta soprattutto di una crisi di liquidità finanziaria dovuta alla inadeguatezza dei fondi per il credito cinematografico che costringerebbe i produttori a fare ricorso al credito ordinario, molto più oneroso e difficile da ottenere, data la situazione generale creditizia italiana.

Dal canto loro, autori e lavoratori avanzano altri motivi di insoddisfazione. Gli autori rivendicano l'abolizione della censura ed un orientamento sganciato dagli interessi industriali, meno commerciale e più impegnato culturalmente e politicamente, con un maggiore spazio per le iniziative degli enti di Stato, atte a contenere la prevalenza del cinema americano che si eserciterebbe in massima parte attraverso l'attuale congegno del noleggio. I sindacati dei lavoratori, oltre a sostenere le tesi degli autori, rivendicano una maggiore stabilità di impiego dei prestatori di opera ed una loro maggiore partecipazione alle attività direzionali.

In relazione a questi motivi, si può rilevare che:

a) per soddisfare le esigenze prospettate è stata emanata la legge 9 marzo 1971, n. 126, la quale, all'articolo 4, prevede che il Fondo previsto dall'articolo 45 della legge 4 novembre 1965 è aumentato di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1971, di cui 200 milioni per iniziative dell'anno 1970 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1972 al 1975.

Del pari, ai sensi dell'articolo 5 della legge citata, il fondo di dotazione della Banca Nazionale del Lavoro è aumentato di lire 1.500 milioni, mentre il fondo particolare, di cui all'articolo 28 della legge n. 1213 è aumentato di 1.500 milioni mediante conferimento da parte del Tesoro di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1975.

Nel provvedimento in corso per gli interventi a favore del Credito Cinematografico è prevista infine, l'istituzione, presso la Sezione autonoma per il Credito cinematografico della Banca Nazionale del lavoro, di un fondo di intervento alimentato, tra l'altro, dal conferimento da parte dello Stato di 13 miliardi in 5 anni.

b) L'abolizione della censura amministrativa è uno dei problemi che richiede immediata soluzione. Uno schema di disegno di legge è stato predisposto da questo Ministero; esso è ispirato alla fondamentale esigenza di liberalizzazione del regime degli spettacoli cinematografici da ogni forma di autorizzazione amministrativa, salve le misure cautelative necessarie per la tutela dei minori ed alla esigenza di rendere più spedite le procedure giudiziarie.

c) Per quanto riguarda il miglioramento qualitativo e l'impegno culturale della produzione cinematografica corrente, nella impossibilità di introdurre un dirigismo ministeriale in questo campo, la soluzione va ricercata nel potenziamento degli enti cinematografici di Stato, che hanno istituzionalmente questo compito. Una Commissione consultiva a suo tempo nominata dal Ministro per le Partecipazioni statali, ha presentato concrete proposte per il riordinamento amministrativo, tecnico e funzionale degli enti. Occorre che vengano adottate al più presto possibile le necessarie determinazioni in materia. La situazione finanziaria degli enti potrà inoltre trarre notevole giovamento dal provvedimento in corso che prevede l'aumento di 40 miliardi in cinque esercizi del fondo di dotazione dell'Ente di Gestione per il cinema.

d) La recessione dell'assorbimento della mano d'opera, lamentata dai sindacati (e difficilmente controllabile statisticamente, dato il carattere di aleatorietà che contraddistingue il lavoro nel campo del cinema) sarebbe comunque dovuta in parte alla concentrazione di alcune ditte americane di noleggio ed in parte alla mancata realizzazione di film americani di grosso impegno in Italia, quale si verificava fino a qualche tempo fa. Ciò dipende dal fatto che l'industria statunitense ha dovuto rivedere i propri programmi di produzione e di distribuzione dei film e tutto quello che si è potuto fare per attenuarne le conseguenze è raccomandare che ciò avvenisse in maniera da turbare il meno possibile l'equilibrio occupazionale dei lavoratori italiani.

e) Circa la « colonizzazione » da parte americana del cinema italiano, mentre non si può negare che l'industria degli Stati Uniti è presente in forma massiccia nel nostro Paese, soprattutto attraverso consistenti offerte di capitale e le attività di noleggio, va tenuto presente d'altro canto che ciò costituisce occasioni di lavoro per i nostri prestatori d'opera ai diversi livelli e che ogni contrazione di essa (quando non sia compensata da uno sviluppo della nostra industria) provoca lagnanze da parte di quegli stessi ambienti che la deprecano.

Se è probabile che a questa forma di protesta contro l'industria americana si accompagnano a volte spunti politici e contestativi, è da tener presente che l'unico rimedio può essere quello di uno sviluppo delle iniziative del settore pubblico.

* * *

Riassumendo, l'azione governativa nel prossimo futuro nel settore della cinematografia, dovrebbe tener presenti le seguenti direttrici:

a) nuova legge sulla censura; b) riordinamento e ristrutturazione degli enti cinematografici di stato in vista di un loro potenziamento; c) predisposizione di una nuova legge sulla cinematografia che possa innovare sensibilmente lo spirito e la prassi dell'intervento statale in questo settore.

La mancata approvazione delle norme per le modifiche « tecniche » alla legge sul cinema ha lasciato sul tappeto molte questioni relative allo snellimento delle procedure per la sua applicazione. Gli uffici hanno fatto quanto era possibile — entro i limiti imposti dal rispetto della legge — per applicarla nella maniera più spedita possibile. Ma poiché permangono motivi di scontento, e non sempre ingiustificati, da parte delle categorie, occorrerà studiare la possibilità di « incentivare » maggiormente il lavoro dei Comitati e delle Commissioni la cui lentezza è la causa principale dei lamentati ritardi.

È altresì necessario adottare norme chiare ed uniformi per il coordinamento dei festivals e delle rassegne cinematografiche che, in numero sempre crescente, si svolgono nel nostro Paese, nonché per la partecipazione italiana alle manifestazioni di questo tipo all'estero.

Si tratta di attività in rapidissima evoluzione, per le quali questo Ministero ritiene necessario assumere una linea di condotta intesa: ad evitare duplicazioni o sovrapposizioni di iniziative; a selezionare gli eventuali finanziamenti e infine ad assicurare ordine nella materia, come del resto viene invocato dagli stessi interessati.

Prosa

L'attività teatrale di prosa è svolta da tre tipi di istituzioni: i teatri stabili a gestione pubblica, le compagnie private, i complessi sperimentali e a conduzione cooperativa.

I teatri, sorti ed affermatasi nel dopoguerra nella scia del « Piccolo Teatro » di Milano, costituiscono le strutture portanti dell'intero sistema. I principali sono: il Piccolo Teatro di Milano e gli stabili di Genova, Torino, Trieste, L'Aquila, Catania, Bergamo. Per quanto riguarda Roma, sono note le vicende del Teatro Stabile, che è stato costituito ed ha cominciato a funzionare ma non ha ancora potuto trovare per ragioni di ordine politico ed organizzativo, il suo assetto definitivo.

Le compagnie private sono sovvenzionate in base a criteri che vengono di anno in anno stabiliti con circolare ministeriale e che prevedono contributi automatici per tutti i complessi e incentivazioni speciali per quelli di maggiore rilevanza artistica.

L'attività capocomicale va lentamente cedendo il posto a quella delle compagnie cosiddette « in sociale » cioè a gestione cooperativistica, il cui sviluppo va seguito con favore.

Per quanto poi riguarda i teatri sperimentali, si è in attesa di vedere quale incremento potranno prendere. Si tratta di un'attività che viene seguita attentamente, anche perché il nostro Paese, non rimanga indietro rispetto a quanto di interessante e valido si va effettuando in questo campo in numerosi Paesi stranieri.

Nel settore si può constatare comunque rispetto all'anno precedente una maggiore vitalità e si può notare qualche risultato.

Per quanto concerne l'autorizzazione alla rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali, essa è disciplinata dalla legge del 1962 n. 161 (che riguarda anche la revisione cinematografica) ma con la differenza che la revisione preventiva dei copioni è richiesta soltanto per l'ammissione allo spettacolo senza limiti di età. Anche tale materia, comunque ha formato oggetto di riesame in sede di elaborazione dello schema di disegno di legge per la nuova disciplina delle opere teatrali e cinematografiche, di cui si è fatto cenno.

Sono stati tuttavia mantenuti fermi quei criteri che si sono dimostrati rispondenti alle esigenze del settore.

Il sovvenzionamento delle attività teatrali viene effettuato in base alla legge 20 febbraio 1948, n. 62, la quale destina allo scopo l'aliquota del 2 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli. Altri mezzi a disposizione del teatro provengono dalle quote del 6,17 e 2 per cento dei proventi RAI. Complessivamente i fondi annualmente a disposizione per la prosa ascendono a circa lire 2.200.000.000.

Inoltre è stato possibile ottenere negli ultimi due anni, con appositi provvedimenti legislativi, che fosse messa a disposizione — in attesa della nuova legge — una ulteriore somma di lire 400 milioni per i sovvenzionamenti diretti, nonché di lire 300 milioni per l'aumento del fondo per il credito teatrale.

Tale maggiorazione è stata portata a lire 900.000 nel '70 ed è di 1 miliardo per il '71 avendo anche assunto carattere continuativo.

Spettacolo viaggiante

Al settore dello spettacolo è affidata anche l'amministrazione della legge 18 marzo 1968, n. 337 sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante.

Questa legge prevede una normativa per la concessione delle autorizzazioni all'esercizio di tali attività, soprattutto ai fini della sicurezza del pubblico, nonché alcune disposizioni di carattere sociale, intese a favorire l'assistenza ai lavoratori del settore ed agli operatori colpiti da eventi fortuiti, quali incendi, alluvioni, terremoti etc., o che si trovino in particolari accertate difficoltà di gestione, attraverso un fondo annuale di lire 200.000.000.

Si tratta anche di norme emanate a difesa dei lavoratori oltreché dirette a garantire la qualificazione tecnica degli operatori del settore.

La legge è di recente applicazione, ma non ha rivelato inconvenienti di rilievo salvo il fatto che, essendo rivolta ad una categoria estremamente numerosa, richiede un cospicuo numero di adempimenti.

Attività lirica e concertistica

Il settore è regolato dalla legge 14 agosto 1967 n. 800, che all'articolo 1 dichiara l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale.

Con la suddetta legge, è stato possibile conseguire alcuni obiettivi apprezzabili, come ad esempio un migliore coordinamento delle varie attività in vista degli interessi culturali e sociali, un più efficiente controllo sull'impiego dei fondi e soprattutto una più ampia diffusione delle varie iniziative musicali con notevoli progressi sul piano della qualità artistica delle manifestazioni.

Risultati senz'altro positivi sono stati nel complesso raggiunti per quanto riguarda il sovvenzionamento delle attività musicali che lo Stato ritiene di sostenere ed incoraggiare (oltre quelle svolte dagli enti lirici) con i fondi di cui alla lett. b dello articolo 2 della sopracitata legge.

In particolare si tratta delle seguenti attività musicali:

- a) stagioni liriche svolte dai teatri di tradizione;
- b) stagioni liriche organizzate dai comuni, dalle province e dagli enti per il turismo;
- c) attività concertistiche delle istituzioni concertistico-orchestrali con complessi stabili e semistabili;
- d) attività concertistica delle società di concerti;
- e) manifestazioni liriche e concertistiche all'estero;
- f) festivals, concorsi, attività sperimentali e rassegne;
- g) iniziative varie di sviluppo per la diffusione della cultura musicale;
- h) attività delle bande.

Per questo settore l'intervento finanziario dello Stato, aggirantesi intorno ai 4 miliardi e 300 milioni per il 1971, si è rivelato tale da assicurare un soddisfacente sviluppo quantitativo

delle varie iniziative soprattutto nel campo dell'attività concertistica, dei festivals e delle rassegne musicali e cioè in quei settori attraverso i quali meglio si può operare per diffondere la cultura musicale.

I seguenti dati, relativi alle manifestazioni sovvenzionate nell'esercizio 1970, dimostrano che l'intervento in questo campo ha raggiunto livelli notevoli ed è in continuo progresso:

- n. 18 stagioni liriche tradizionali per 214 recite;
- n. 103 stagioni liriche organizzate da comuni, province ed enti per il turismo per 303 recite;
- n. 190 società di concerti di cui 37 di nuova istituzione;
- n. 5 tournèes liriche all'estero;
- n. 68 tournèes all'estero di solisti e di complessi concertistici;
- n. 32 festivals musicali, di cui 10 di nuova istituzione;
- n. 28 concorsi e rassegne musicali, di cui 5 nuovi;
- n. 9 manifestazioni di carattere sperimentale per l'avviamento professionale dei giovani artisti lirici e degli allievi dell'Accademia Nazionale di Danza;
- n. 10 manifestazioni per la diffusione della cultura musicale di cui 9 di nuova istituzione;
- n. 419 complessi bandistici.

Va anche rilevato che il livello artistico di alcune delle suddette iniziative, in particolar modo quelle concertistiche in Italia e le manifestazioni all'estero, ha segnato notevoli miglioramenti e che da più parti si nota un maggior impegno culturale che fa ben sperare per l'avvenire.

Per quanto riguarda gli Enti lirici, la legge n. 800 non ha dato frutti soddisfacenti.

Sin dall'entrata in vigore della legge anzidetta si è manifestato uno stato di squilibrio, progressivamente crescente, tra le entrate, costituite per il 70 per cento dal contributo statale, e le spese necessarie a mantenere in vita questi organismi.

Infatti, a fronte delle entrate, costituite oltre che dal contributo statale dall'apporto degli enti locali e dai proventi di gestione, ha fatto riscontro l'andamento crescente delle spese, condizionate dall'incremento degli oneri per il personale dipendente, stabile e semi-stabile, che beneficia di trattamento economico affidato alla libera contrattazione sindacale, delle spese di produzione, nonché l'impossibilità di diminuire il livello degli spettacoli che, d'altra parte, per motivi tecnici, esigono un'organizzazione estremamente complessa.

Si sono pertanto determinati disavanzi di gestione al cui ripiano si è provveduto mediante mutui a carico dello Stato, e non è da escludere che altri interventi siano necessari.

Va ricordato che, per evitare che la crisi del settore assuma proporzioni ancor più vaste, sono stati avviati, da tempo, i necessari studi per una riforma legislativa della materia in vista dell'esigenza, concordemente riconosciuta, di prevedere una diversa ristrutturazione della materia che tenga conto da un lato del reale fabbisogno degli enti in relazione ai compiti che ad essi sono assegnati e dall'altro della necessità di contenere lo sforzo finanziario dello Stato entro limiti ragionevoli e compatibili con la situazione del bilancio statale.

Le soluzioni potrebbero essere di vario tipo. Ciò che è indispensabile, tuttavia, è l'esigenza assoluta di eliminare gli inconvenienti che si sono verificati nei primi anni di applicazione della legge 14 agosto 1967, n. 800, che, come sopra detto, hanno provocato un andamento delle gestioni fortemente deficitario. E ciò non può essere consentito tenuto anche conto del notevole sforzo finanziario che lo Stato compie per assicurare i mezzi di vita a questi enti in considerazione delle funzioni altamente apprezzabili che essi svolgono per l'elevazione culturale del Paese.

SETTORE DELLO SPORT

Per quanto riguarda il settore dello sport, in occasione di precedenti discussioni in Parlamento è stato ribadito che la « problematica legislativa attinente allo sport è tutta quanta nella necessità di tradurre in leggi operanti gli indirizzi enunciati nel Cap. XV della Programmazione economica », (Atti del Senato 1969). Ma il capitolo su ricordato, che prevedeva il riordinamento della legislazione sportiva, la realizzazione di un piano organico di investimenti per la costruzione di impianti e attrezzature sportive, non ebbe un seguito fortunato; sicché i postulati programmatici rimangono ancora validi ed attuali;

- 1) promozione di iniziative per la più larga diffusione della pratica sportiva a carattere dilettantistico, facendo leva soprattutto sugli enti locali;
- 2) predisposizione di schemi di provvedimenti per un riordinamento della pratica sportiva, inteso a favorire e disciplinare l'attività sportiva tra i giovani ed i lavoratori e ad assicurare, nel contempo, allo Stato l'esercizio di un appropriato controllo sugli enti ausiliari e sulle attività sportive a carattere professionistico;
- 3) predisposizione di schemi di provvedimenti per la realizzazione di un programma organico di investimenti in attrezzature ed impianti sportivi;
- 4) incentivazione della ricettività sportiva anche attraverso maggiori provvidenze turistico-alberghiere di cui alle leggi 22 luglio 1966, n. 614 e 12 marzo 1968, n. 326.

Oltre che pratica agonistica, lo sport, come fatto educativo, come forma di divertimento e di utilizzazione del tempo libero, è, altresì, servizio sociale.

Questo particolare aspetto, di recente posto nella giusta evidenza, ha formato e forma oggetto di attenta considerazione da parte di questo Ministero, nel presupposto che costituisca imprescindibile compito dello Stato quello di consentire a tutta la collettività di rendersi protagonista e partecipe dell'esperienza sportiva.

A tal fine è stata istituita una Commissione di iniziativa per lo sport-servizio sociale, con il compito di esaminare le numerose questioni connesse all'importante settore, al fine di individuare i giusti termini per l'impostazione di un programma sportivo di ampiezza nazionale opportunamente coordinato, da un lato, con i settori di intervento delle altre Amministrazioni statali cointeressate e, dall'altro, con l'attività degli enti locali e in particolare della Regione.

ALLEGATO

VARIAZIONI DIPENDENTI DALL'INCIDENZA DI LEGGI PREESISTENTI O DALLA
APPLICAZIONE DI INTERVENUTI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

<i>Oggetto del provvedimento</i>	SPESE CORRENTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE
<i>(in milioni di lire)</i>			
— Legge 29 luglio 1949, n. 481, concernente utilizzazione di lire otto miliardi da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero	»	— 0,8	— 0,8
— Legge 14 novembre 1962, n. 1600, recante autorizzazione agli Enti autonomi lirici a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di Risparmio italiane	— 411,4	»	— 411,4
— Legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica	»	+ 765 -	+ 765 -
— Legge 10 maggio 1970, n. 291, recante provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni concertistiche assimilate	+ 176,6	»	+ 176,6
— Decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1970, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, numero 324, la misura della indennità integrativa speciale	+ 24,5	»	+ 24,5
— Decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e n. 1079, concernenti norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle Amministrazioni dello Stato e nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni stesse	+ 122 -	»	+ 122 -
— Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081, concernente norme sulla liquidazione e riliquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza e degli altri assegni ordinari	+ 28 -	»	+ 28 -
— Legge 8 febbraio 1971, n. 79, concernente aumento del contributo annuo a favore del Club Alpino italiano	+ 80 -	»	+ 80 -
— Legge 9 marzo 1971, n. 126, concernente interventi a favore dello spettacolo	+ 1.000 -	+ 200 -	+ 1.200 -
Totale . . .	+ 1.019,7	+ 964,2	+ 1.983,9

STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

per l'anno finanziario 1972

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1971	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1972	
Numero	DENOMINAZIONE				
dell'anno finanziario 1971	dell'anno finanziario 1972				
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA			
		RUBRICA 4. — SERVIZI DEL TEATRO.			
		CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
1011	1011	Spese per la revisione teatrale, la vigilanza governativa e per la revisione dei progetti di nuovi teatri . . .	3.000.000	»	3.000.000
1012	1012	Spese per viaggi e soggiorno in Italia di artisti, di professori e di esperti, nonché per cachets a solisti e a piccoli complessi stranieri per attività concertistiche in Italia in base ad impegni internazionali di reciprocità derivanti da accordi culturali	4.000.000	»	4.000.000
			7.000.000	»	7.000.000
		CATEGORIA V. — <i>Trasferimenti.</i>			
1021	1021	Quota parte del fondo pari al 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari da erogare per il finanziamento di manifestazioni teatrali all'interno ed all'estero (art. 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547 e art. 54 della legge 14 agosto 1967, n. 800) (<i>Spese obbligatorie</i>)	367.590.000	(a) 42.540.000 (+)	410.130.000

(a) Aumento proposto in relazione al gettito dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari accertato per l'anno 1970.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1971	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1972
Numero dell'anno finanziario 1971	Numero dell'anno finanziario 1972				
1022	1022	Quota parte della somma costituita dal 2 per cento di tutti i proventi effettivi lordi della Società R.A.I. da destinare al finanziamento di manifestazioni teatrali all'interno e all'estero (art. 2 della convenzione stipulata tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la R.A.I. approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034 e art. 54 della legge 14 agosto 1967, n. 800) (<i>Spese obbligatorie</i>)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
1023	1023	Fondo da erogare in contributi agli Enti autonomi lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate (art. 2, lett. a), della legge 14 agosto 1967, n. 800 e art. 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291)	16.000.000.000	»	16.000.000.000
1024	1024	Quota parte del fondo pari al 6 per cento del gettito dei diritti erariali introitati sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le scommesse, destinata a sovvenzionare sia all'interno che all'estero, manifestazioni teatrali di particolare importanza artistica e sociale (art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, art. 1 della legge 3 dicembre 1957, n. 1144, art. 54 della legge 14 agosto 1967, n. 800 e art. 1 della legge 9 marzo 1971, n. 126) (<i>Spese obbligatorie</i>) (a)	1.042.115.000	(b) 990.898.000 (+)	2.033.013.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo per aggiornamento delle disposizioni legislative che regolano la materia.

(b) Variazione così risultante:

— aumento proposto in applicazione della legge 9 marzo 1971, n. 126, concernente interventi a favore dello spettacolo	+	L.	1.000.000.000
— riduzione proposta in relazione al gettito dei diritti erariali sui pubblici spettacoli accertato per l'anno 1970	—	»	9.102.000
	+	L.	<u>990.898.000</u>

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1972

Ministero del turismo e dello spettacolo

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1971	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1972
Numero					
dell'anno finanziario 1971	dell'anno finanziario 1972				
1025	1025	Somma occorrente per l'ammortamento dei mutui contratti dagli Enti autonomi lirici e dalle Istituzioni concertistiche assimilate con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, in base ad apposite disposizioni legislative (<i>Spese obbligatorie</i>) (a) . . .	9.889.763.000	(b) 234.835.000 (-)	(b) 9.654.928.000
1026	1026	Fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese all'incremento ed alla diffusione delle attività musicali (art. 2, lett. b), della legge 14 agosto 1967, n. 800) (<i>Spese obbligatorie</i>)	2.635.613.000	(c) 45.606.000 (+)	2.681.219.000
1030	1030	Contributi annui dello Stato a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale di arte » (art. 1, punti 1, 3 e 4 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081)	90.000.000	»	90.000.000
1031	»	Fondo da erogare per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante (art. 19 della legge 18 marzo 1968, n. 337) (d)	200.000.000	(d) 200.000.000 (-)	soppresso
			30.225.081.000	644.209.000 (+)	30.869.290.000
		TOTALE DELLA RUBRICA 4	30.232.081.000	644.209.000 (+)	30.876.290.000
		TOTALE DELLA SEZIONE VI	30.232.081.000	644.209.000 (+)	30.876.290.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una migliore indicazione delle spese.

(b) Variazione così costituita:

— riduzione proposta per cessazione dell'onere derivante dalla legge 14 novembre 1962, n. 1600	— L.	411.458.100
— aumento proposto in applicazione della legge 10 maggio 1970, n. 291, che autorizza, tra l'altro, la contrazione di nuovi mutui per le esigenze degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni concertistiche assimilate fino al 31 dicembre 1969	+ »	176.623.100
	— L.	<u>234.835.000</u>

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 1).

(c) Aumento proposto in relazione al gettito, accertato per l'anno 1970, dei cespiti erariali a cui è commisurato il fondo.

(d) Capitolo che si sopprime, istituendosi in sua vece, per una migliore classificazione della spesa, il capitolo n. 5041, al quale si trasporta il relativo stanziamento.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1971	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1972
dell'anno finanziario 1971	dell'anno finanziario 1972				
		SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
		RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI.			
		CATEGORIA II. — <i>Personale in attività di servizio.</i>			
		GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI.			
1041	1041	Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sotto- segretari di Stato (<i>Spese fisse ed obbligatorie</i>)	19.076.000	^(a) 1.709.000 (+)	^(a) 20.785.000
1042	1042	Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato	15.000.000	»	15.000.000
1043	1043	Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari	35.823.000	^(b) 9.377.000 (+)	45.200.000
1044	1044	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari.	7.000.000	»	7.000.000
1045	1045	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari	3.500.000	^(c) 1.500.000 (+)	5.000.000

(a) Aumento proposto:

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1970, che stabilisce, in appli- cazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale	L.	100.800
— in dipendenza del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato	»	1.608.200
	L.	<u>1.709.000</u>

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 2).

(b) Aumento proposto:

— in dipendenza del citato decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1970	L.	168.000
— in dipendenza del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079	»	9.047.800
— in relazione al fabbisogno	»	161.200
	L.	<u>9.377.000</u>

(c) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1972

Ministero del turismo e dello spettacolo

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1971	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1972
dell'anno finanziario 1971	dell'anno finanziario 1972				
		SPESE GENERALI.			
1051	1051	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (<i>Spese fisse ed obbligatorie</i>)	1.354.242.000	(a) 127.758.000 (+)	(a) 1.482.000.000
1052	1052	Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio (<i>Spese obbligatorie</i>)	1.944.000	(b) 549.000 (+)	(b) 2.493.000
1054	»	Compensi al personale a prestazione saltuaria (legge 20 dicembre 1965, n. 1435) (c)	13.000.000	(c) 13.000.000 (-)	soppresso
1055	1055	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo	84.000.000	(d) 16.000.000 (+)	100.000.000
1056	1056	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	210.000	(e) 100.000 (+)	310.000

(a) Aumento proposto:

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1970, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale	L.	18.816.000
— in dipendenza del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato	»	94.900.000
— somma trasportata dal capitolo n. 1054 dell'anno 1971 ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 — concernente modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249 — che prevede il collocamento nella qualifica di diurnista del personale straordinario	»	13.000.000
— in relazione alla situazione di fatto del personale	»	1.042.000
	L.	<u>127.758.000</u>

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 3).

(b) Aumento proposto:

— in dipendenza del citato decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1970	L.	33.600
— in dipendenza dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e n. 1079, concernenti norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle Amministrazioni dello Stato e nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle stesse Amministrazioni	»	344.000
— in relazione al fabbisogno	»	171.400
	L.	<u>549.000</u>

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 4).

(c) Capitolo che si sopprime e somma che si trasporta al capitolo n. 1051, ai sensi del citato articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

(d) Aumento proposto in dipendenza del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

(e) Aumento proposto in dipendenza dei citati decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e n. 1079.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1971	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1972
dell'anno finanziario 1971	dell'anno finanziario 1972				
1057	1057	Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19	50.000.000	»	50.000.000
1058	1058	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale	18.000.000	»	18.000.000
1059	1059	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	12.000.000	»	12.000.000
1060	1060	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	300.000	»	300.000
			1.614.095.000	143.993.000 (+)	1.758.088.000
		CATEGORIA III. — <i>Personale in quiescenza.</i>			
1071	1071	Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (<i>Spese fisse ed obbligatorie</i>)	300.000.000	(a) 50.000.000 (+)	350.000.000
1072	1072	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento e similari (<i>Spese obbligatorie</i>)	4.000.000	»	4.000.000
			304.000.000	50.000.000 (+)	354.000.000
		CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
		GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI.			
1081	1081	Acquisto di riviste, giornali e altre pubblicazioni. Abbonamento ad Agenzie di Informazioni	8.000.000	»	8.000.000
1082	1082	Spese di rappresentanza e di ospitalità	20.000.000	»	20.000.000

(a) Aumento proposto:

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1970, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale	L.	5.429.800
— in dipendenza del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081, concernente norme sulla liquidazione e riliquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza e degli altri assegni ordinari	»	28.000.000
— in relazione al carico delle pensioni	»	16.570.200
	L.	<u>50.000.000</u>

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1972

Ministero del turismo e dello spettacolo

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1971	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1972
dell'anno finanziario 1971	dell'anno finanziario 1972				
		SPESE GENERALI.			
1091	1091	Compensi per speciali incarichi (art. 380 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)	6.500.000	»	6.500.000
1092	1092	Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero del turismo e dello spettacolo - di Consigli, Comitati e Commissioni	55.000.000	(a) 9.000.000 (+)	64.000.000

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1971	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1972
Numero					
dell'anno finanziario 1971	dell'anno finanziario 1972				
1093	1093	Spese per accertamenti sanitari (<i>Spese obbligatorie</i>) . .	150.000	»	150.000
1094	1094	Spese per cure, ricoveri e protesi (art. 68 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1967, n. 3) (<i>Spese obbligatorie</i>) (a)	100.000	»	100.000
1095	1095	Fitto di locali	144.000.000	(b) 3.300.000 (+)	147.300.000
1096	1096	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti	10.000.000	»	10.000.000
1097	1097	Spese postali e telegrafiche	30.000.000	»	30.000.000
1098	1098	Acquisto, esercizio e manutenzione di macchinario speciale	4.000.000	»	4.000.000
1099	1099	Funzionamento e manutenzione della biblioteca - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3.000.000	»	3.000.000
1100	1100	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	15.000.000	(c) 1.500.000 (+)	16.500.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo eliminando la spesa relativa agli indennizzi, per la quale viene istituito il capitolo n. 1122.

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

(c) Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto anche conto delle norme sull'assicurazione obbligatoria dei mezzi di trasporto.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1972

Ministero del turismo e dello spettacolo

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1971	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1972
dell'anno finanziario 1971	dell'anno finanziario 1972				
1101	1101	Spese per lo studio e l'attuazione dei principi delle relazioni pubbliche e delle tecniche produttivistiche in materia di procedimenti amministrativi e di metodi di lavoro	1.000.000	»	1.000.000
1102	1102	Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale. — Partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie	2.000.000	»	2.000.000
1103	1103	Spese per attività di indagine, di studi, di documentazione e di programmazione (art. 2 della legge 4 marzo 1964, n. 114)	100.000.000	»	100.000.000
1104	1104	Spese casuali	1.000.000	»	1.000.000
1105	1105	Spese per la stampa e la diffusione di pubblicazioni inerenti al turismo, allo spettacolo ed allo sport	5.000.000	»	5.000.000
1106	1106	Rimborso all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato degli oneri da essa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			404.750.000	13.800.000 (+)	418.550.000
		CATEGORIA V. — <i>Trasferimenti.</i>			
1121	1121	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	15.000.000	»	15.000.000
»	1122	Equo indennizzo al personale civile per la perdita della integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (art. 68 del T.U. approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) (<i>Spese obbligatorie</i>) (a)	»	(a) <i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
			15.000.000	»	15.000.000

(a) Capitolo che si istituisce per migliore classificazione della spesa, già a carico del capitolo n. 1094. Allo stanziamento, ora non valutabile, si provvederà nel corso dell'esercizio.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1971	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1972
dell'anno finanziario 1971	dell'anno finanziario 1972				
		CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili.			
1131	1131	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (<i>Spese obbligatorie</i>)	750.000	»	750.000
1132	1132	Residui passivi perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori (<i>Spese obbligatorie</i>)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			750.000	»	750.000
		TOTALE DELLA RUBRICA 1	2.338.595.000	207.793.000 (+)	2.546.388.000
		RUBRICA 2. — SERVIZI DEL TURISMO.			
		CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi.			
1141	1141	Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di pre- senza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero del turismo e dello spettacolo — del Consiglio Centrale del Turismo (a)	11.000.000	»	11.000.000
1143	1143	Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle atti- vità concernenti il turismo	260.000.000	»	260.000.000
1144	1144	Spese per la propaganda turistica	1.400.000.000	»	1.400.000.000
1145	1145	Partecipazione dell'Italia alla propaganda turistica euro- pea negli Stati Uniti d'America	32.000.000	»	32.000.000
			1.703.000.000	»	1.703.000.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una migliore indicazione delle spese che vi fanno carico.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1972

Ministero del turismo e dello spettacolo

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1971	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1972
dell'anno finanziario 1971	dell'anno finanziario 1972				
		CATEGORIA V. — Trasferimenti.			
1161	1161	Contributi a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico (legge 4 marzo 1964, n. 114) . . .	1.310.000.000	»	1.310.000.000
1162	1162	Contributi a favore degli Enti provinciali per il turismo (legge 4 marzo 1964, n. 114)	5.900.000.000	»	5.900.000.000
1163	1163	Contributi una tantum a favore di Enti che svolgano attività per incrementare il movimento turistico sociale o giovanile (legge 4 marzo 1964, n. 114) . . .	600.000.000	»	600.000.000
1164	1164	Contributo nelle spese di funzionamento dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (legge 4 marzo 1964, n. 114)	2.015.000.000	»	2.015.000.000
1165	1165	Contributo annuo a favore del Club Alpino Italiano (legge 8 febbraio 1971, n. 79) (a)	80.000.000	(a) 80.000.000 (+)	160.000.000
1166	1166	Fondo commisurato allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici per la concessione di contributi a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (art. 45, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213) (<i>Spese obbligatorie</i>)	850.000.000	»	850.000.000
			10.755.000.000	80.000.000 (+)	10.835.000.000
TOTALE DELLA RUBRICA 2			12.458.000.000	80.000.000 (+)	12.538.000.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo e aumento proposto in applicazione della legge 8 febbraio 1971, n. 79, concernente aumento del contributo annuo a favore del Club Alpino Italiano.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1971	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1972
Numero					
dell'anno finanziario 1971	dell'anno finanziario 1972				
		RUBRICA 3. — SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA.			
		CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
1181	1181	Acquisto e manutenzione di impianti tecnici	1.700.000	»	1.700.000
1182	1182	Revisione dei progetti di nuove sale cinematografiche e delle pellicole cinematografiche in lingua originale	800.000	»	800.000
1183	1183	Acquisto di copie di film e documentari a carattere ar- tistico e culturale e di notiziari cinematografici italiani per la loro diffusione all'estero, nonché spese per il sottotitolaggio in lingua straniera	10.000.000	»	10.000.000
1184	1184	Spese per la pubblica proiezione dei cortometraggi con- correnti ai premi di qualità (art. 11 della legge 4 no- vembre 1965, n. 1213)	400.000	»	400.000
			12.900.000	»	12.900.000
		CATEGORIA V. — <i>Trasferimenti.</i>			
1201	1201	Concorso nella produzione e diffusione di documentari di interesse culturale prodotti sotto gli auspici di organismi internazionali	1.000.000	»	1.000.000
			1.000.000	»	1.000.000
		TOTALE DELLA RUBRICA 3	13.900.000	»	13.900.000
		TOTALE DELLA SEZIONE X	14.810.495.000	287.793.000 (+)	15.098.288.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1972

Ministero del turismo e dello spettacolo

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1971	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1972
dell'anno finanziario 1971	dell'anno finanziario 1972				
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA			
		RUBRICA 4. — SERVIZI DEL TEATRO.			
		CATEGORIA XII. — Trasferimenti.			
»	5041	Fondo da erogare per la concessione di contributi straordinari esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante (art. 19 della legge 18 marzo 1968, n. 337) (a)	»	(a) 200.000.000 (+)	200.000.000
			»	200.000.000 (+)	200.000.000
		TOTALE DELLA RUBRICA 4 . . .	»	200.000.000 (+)	200.000.000
		TOTALE DELLA SEZIONE VI . . .	»	200.000.000 (+)	200.000.000
		SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
		RUBRICA 2. — SERVIZI DEL TURISMO.			
		CATEGORIA XII. — Trasferimenti.			
5051	5051	Contributi rateali per riparare, ricostruire e costruire, migliorare e arredare impianti che costituiscono coefficienti per l'incremento turistico (decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399) (quote della 24 ^a e della 25 ^a delle 27 annualità)	150.000.000	»	150.000.000
5052	»	Contributi per costruire, arredare, ampliare e migliorare impianti che costituiscono coefficienti per l'incremento turistico (legge 29 luglio 1949, n. 481) (ultima quota delle 25 annualità) (b)	800.000	(b) 800.000 (-)	soppresso
5053	5053	Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (artt. 1, 7 e 10 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, modificati dalla legge 1 ^o giugno 1966, n. 422)	800.000.000	»	(c) 800.000.000
5054	5054	Conferimento annuo all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (I.S.E.A.), per la costituzione di un fondo per contributi in conto interessi, da concedersi su prestiti destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione e di modeste attrezzature alberghiere nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, nonché alla attuazione di modeste opere di interesse turistico generale (art. 1 della legge 23 gennaio 1970, n. 26) .	300.000.000	»	300.000.000

(a) Capitolo che si propone di istituire, per una migliore classificazione della spesa, in luogo di quello n. 1031 dell'anno 1971, dal quale si trasporta il relativo stanziamento.

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere.

(c) Lo stanziamento è così costituito:

— metà della 11 ^a e della 12 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1961-62.	L.	200.000.000
— metà della 10 ^a e della 11 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1962-63.	»	200.000.000
— metà della 9 ^a e della 10 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1963-64.	»	150.000.000
— metà della 8 ^a e della 9 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1964-65.	»	130.000.000
— metà della 7 ^a e della 8 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1965-66.	»	120.000.000

L. 800.000.000

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1971	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1972
dell'anno finanziario 1971	dell'anno finanziario 1972				
5057	5057	Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui venticinquennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20, n. 1), della legge 12 marzo 1968, n. 326)	2.430.000.000	(a) 350.000.000 (+)	(b) 2.780.000.000
5058	5058	Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (art. 20, n. 2), della legge 12 marzo 1968, n. 326)	2.865.000.000	(c) 415.000.000 (+)	(d) 3.280.000.000
5059	5059	Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n. 3), della legge 12 marzo 1968, n. 326) (ultima delle 5 quote)	1.200.000.000	»	1.200.000.000
5060	5060	Conferimento all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (I.S.E.A.), delle somme previste dall'art. 21 della legge 12 marzo 1968, n. 326, per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico (art. 1 della legge 23 gennaio 1970, n. 26 (ultima delle 5 quote)	300.000.000	»	300.000.000
			8.045.800.000	764.200.000 (+)	8.810.000.000
TOTALE DELLA RUBRICA 2			8.045.800.000	764.200.000 (+)	8.810.000.000

(a) Aumento proposto in relazione alla 1^a annualità del limite di impegno autorizzato per l'anno 1972 dall'articolo 20, n. 1 della legge citata nella denominazione del capitolo.

(b) Lo stanziamento è così costituito:

— 5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1968	L.	850.000.000
— 4 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1969	»	700.000.000
— 3 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1970	»	530.000.000
— 2 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1971	»	350.000.000
— 1 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1972	»	350.000.000
	L.	<u>2.780.000.000</u>

(c) Aumento proposto in relazione alla 1^a annualità del limite di impegno autorizzato per l'anno 1972 dall'articolo 20, n. 2 della legge citata nella denominazione del capitolo.

(d) Lo stanziamento è così costituito:

— 5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1968	L.	1.000.000.000
— 4 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1969	»	830.000.000
— 3 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1970	»	620.000.000
— 2 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1971	»	415.000.000
— 1 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1972	»	415.000.000
	L.	<u>3.280.000.000</u>

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1972

Ministero del turismo e dello spettacolo

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1971	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1972
dell'anno finanziario 1971	dell'anno finanziario 1972				
		RUBRICA 3. — SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA.			
		CATEGORIA XII. — Trasferimenti.			
5061	5061	Fondo da erogare per la concessione di contributi ai film nazionali lungometraggi (art. 11 della legge 31 luglio 1956, n. 897 e successive modificazioni e articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213) (<i>Spese obbligatorie</i>)	11.000.000.000	»	11.000.000.000
5065	5065	Premi di qualità ai film lungometraggi nazionali (articolo 9 della legge 4 novembre 1965, n. 1213)	800.000.000	»	800.000.000
5066	5066	Premi di qualità ai film cortometraggi (art. 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213)	854.000.000	»	854.000.000
5067	5067	Somma da corrispondere all'Ente autonomo di gestione per il cinema per la esecuzione dei compiti di cui allo art. 12 della legge 4 novembre 1965, n. 1213)	198.000.000	»	198.000.000
5068	5068	Fondo speciale per lo sviluppo e il potenziamento delle attività cinematografiche (art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e art. 4 della legge 9 marzo 1971, n. 126) (a)	1.470.000.000	(a) 200.000.000 (+)	1.670.000.000
5069	5069	Somma da corrispondere alla Banca Nazionale del Lavoro per il fondo speciale costituito presso la Sezione autonoma per il Credito Cinematografico per la corresponsione di contributi sugli interessi sui mutui per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale (art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213)	700.000.000	»	700.000.000
			15.022.000.000	200.000.000 (+)	15.222.000.000
TOTALE DELLA RUBRICA 3			15.022.000.000	200.000.000 (+)	15.222.000.000
TOTALE DELLA SEZIONE X			23.067.800.000	964.200.000 (+)	24.032.000.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo e aumento proposto in applicazione della legge 9 marzo 1971, n. 126, concernente interventi a favore dello spettacolo.

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1971	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1972
Numero dell'anno finanziario 1971	DENOMINAZIONE Numero dell'anno finanziario 1972			
RIASSUNTO				
TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)				
SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA				
CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi</i>				
Rubrica 4. — Servizi del teatro				
		7.000.000	»	7.000.000
		7.000.000	»	7.000.000
CATEGORIA V. — <i>Trasferimenti</i>				
Rubrica 4. — Servizi del teatro				
		30.225.081.000	644.209.000 (+)	30.869.290.000
TOTALE DELLA SEZIONE VI				
		30.232.081.000	644.209.000 (+)	30.876.290.000
SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO				
CATEGORIA II. — <i>Personale in attività di servizio</i>				
Rubrica 1. — Servizi generali				
		1.614.095.000	143.993.000 (+)	1.758.088.000
		1.614.095.000	143.993.000 (+)	1.758.088.000
CATEGORIA III. — <i>Personale in quiescenza</i>				
Rubrica 1. — Servizi generali				
		304.000.000	50.000.000 (+)	354.000.000
		304.000.000	50.000.000 (+)	354.000.000
CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi</i>				
Rubrica 1. — Servizi generali				
		404.750.000	13.800.000 (+)	418.550.000
Rubrica 2. — Servizi del turismo				
		1.703.000.000	»	1.703.000.000
Rubrica 3. — Servizi della cinematografia				
		12.900.000	»	12.900.000
		2.120.650.000	13.800.000 (+)	2.134.450.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1972

Ministero del turismo e dello spettacolo

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1971	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1972
dell'anno finanziario 1971	dell'anno finanziario 1972				
		CATEGORIA V. — Trasferimenti			
		Rubrica 1. — Servizi generali	15.000.000	»	15.000.000
		Rubrica 2. — Servizi del turismo	10.755.000.000	80.000.000 (+)	10.835.000.000
		Rubrica 3. — Servizi della cinematografia	1.000.000	»	1.000.000
			10.771.000.000	80.000.000 (+)	10.851.000.000
		CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili			
		Rubrica 1. — Servizi generali	750.000	»	750.000
		TOTALE DELLA SEZIONE X . . .	14.810.495.000	287.793.000 (+)	15.098.288.000
		TOTALE TITOLO I . . .	45.042.576.000	932.002.000 (+)	45.974.578.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA			
		CATEGORIA XII. — Trasferimenti			
		Rubrica 4. — Servizi del teatro	»	200.000.000 (+)	200.000.000
		TOTALE DELLA SEZIONE VI . . .	»	200.000.000 (+)	200.000.000
		SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
		CATEGORIA XII. — Trasferimenti			
		Rubrica 2. — Servizi del turismo	8.045.800.000	764.200.000 (+)	8.810.000.000
		Rubrica 3. — Servizi della cinematografia	15.022.000.000	200.000.000 (+)	15.222.000.000
		TOTALE DELLA SEZIONE X . . .	23.067.800.000	964.200.000 (+)	24.032.000.000
		TOTALE TITOLO II . . .	23.067.800.000	1.164.200.000 (+)	24.232.000.000
		RIASSUNTO PER SEZIONI			
		SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA			
		Titolo I.	30.232.081.000	644.209.000 (+)	30.876.290.000
		Titolo II.	»	200.000.000 (+)	200.000.000
			30.232.081.000	844.209.000 (+)	31.076.290.000

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1971	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1972
Numero dell'anno finanziario 1971	DENOMINAZIONE Numero dell'anno finanziario 1972			
	SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
	Titolo I.	14.810.495.000	287.793.000 (+)	15.098.288.000
	Titolo II.	23.067.800.000	964.200.000 (+)	24.032.000.000
		37.878.295.000	1.251.993.000 (+)	39.130.288.000
	RIASSUNTO PER CATEGORIE			
	CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio			
	Sezione X.	1.614.095.000	143.993.000 (+)	1.758.088.000
		1.614.095.000	143.993.000 (+)	1.758.088.000
	CATEGORIA III. — Personale in quiescenza			
	Sezione X.	304.000.000	50.000.000 (+)	354.000.000
		304.000.000	50.000.000 (+)	354.000.000
	CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi			
	Sezione VI	7.000.000	»	7.000.000
	Sezione X	2.120.650.000	13.800.000 (+)	2.134.450.000
		2.127.650.000	13.800.000 (+)	2.141.450.000
	CATEGORIA V. — Trasferimenti			
	Sezione VI	30.225.081.000	644.209.000 (+)	30.869.290.000
	Sezione X.	10.771.000.000	80.000.000 (+)	10.851.000.000
		40.996.081.000	724.209.000 (+)	41.720.290.000

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1971	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1972
Numero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1971	dell'anno finanziario 1972			
	CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili			
	Sezione X.	750.000	»	750.000
		750.000	»	750.000
	CATEGORIA XII. — Trasferimenti			
	Sezione VI.	»	200.000.000 (+)	200.000.000
	Sezione X	23.067.800.000	964.200.000 (+)	24.032.000.000
		23.067.800.000	1.164.200.000 (+)	24.232.000.000
	RIASSUNTO PER RUBRICHE			
	RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI	2.338.595.000	207.793.000 (+)	2.546.388.000
	RUBRICA 2. — SERVIZI DEL TURISMO	20.503.800.000	844.200.000 (+)	21.348.000.000
	RUBRICA 3. — SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA	15.035.900.000	200.000.000 (+)	15.235.900.000
	RUBRICA 4. — SERVIZI DEL TEATRO	30.232.081.000	844.209.000 (+)	31.076.290.000
	RIEPILOGO			
	TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)	45.042.576.000	932.002.000 (+)	45.974.578.000
	TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)	23.067.800.000	1.164.200.000 (+)	24.232.000.000
		68.110.376.000	2.096.202.000 (+)	70.206.578.000

Capitolo n. 1025. — *Somma occorrente per l'ammortamento dei mutui, ecc.*

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1971	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1972
dell'anno finanziario 1971	dell'anno finanziario 1972				
1	»	Mutui autorizzati dalla legge 14 novembre 1962, n. 1600 (ultima delle 9 rate) (a)	411.458.081	(a) 411.458.081 (-)	soppresso
2	1	Mutui autorizzati dalla legge 8 novembre 1963, n. 1519 (8 ^a delle 9 rate)	424.211.230	»	424.211.230
3	2	Mutui autorizzati dalla legge 30 giugno 1964, n. 547 (8 ^a delle 9 rate)	480.667.822	»	480.667.822
4	3	Mutui autorizzati dalla legge 15 febbraio 1965, n. 53 (7 ^a delle 9 rate)	640.812.846	»	640.812.846
5	4	Mutui autorizzati dalla legge 13 dicembre 1965, n. 1370 (6 ^a delle 9 rate)	800.868.276	»	800.868.276
6	5	Mutui autorizzati dalla legge 24 ottobre 1966, n. 921 (5 ^a delle 9 rate)	960.934.365	»	960.934.365
7	6	Mutui autorizzati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 (5 ^a delle 9 rate)	3.223.809.995	»	3.223.809.995
8	7	Mutui autorizzati dalla legge 10 maggio 1970, n. 291 (3 ^a delle 9 rate)	2.947.000.000	(b) 176.622.665 (+)	3.123.622.665
			9.889.762.615	234.835.416 (-)	9.654.927.199
		Arrotondamento . . .	+ 385	416 (+)	+ 801
		Totale . . .	9.889.763.000	234.835.000 (-)	9.654.928.000

(a) Articolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere.

(b) Aumento proposto in relazione al definitivo accertamento della rata dei mutui previsti dalla legge 10 maggio 1970, n. 291.

Capitolo n. 1041. — *Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato.*

RUOLI (Qualifica o funzioni)	Parametro	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13 ^a mensilità	TOTALE
		Risultanti dalle tabelle organiche	Coperti al 1° Aprile 1971					
Ministro	850	»	1	6.247.500	»	»	520.625	6.768.125
Sottosegretari di Stato	825	»	2	12.127.500	»	»	1.010.625	13.138.125
		»	3	18.375.000	»	»	1.531.250	19.906.250
Indennità integrativa speciale								878.400
Per arrotondamento								350
							TOTALE L.	20.785.000

Capitolo n. 1051. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*

(Le tabelle organiche sono state approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212)

RUOLI (Qualifica o funzioni)	Parametro	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni ad personam riassorbibili	13 ^a mensilità	TOTALE
		Risultanti dalle tabelle organiche	Coperti al 1 ^o Aprile 1971						
CARRIERA PERSONALE DIRETTIVO									
<i>Ruolo amministrativo</i>									
Direttori generali	742	3	3	17.588.185	238.560	39.480	»	1.465.685	19.331.910
Ispettori generali	530	8	14	59.601.150	1.927.200	38.400	»	4.966.765	66.533.515
Direttori di divisione	426	30	24	80.234.435	2.513.760	192.000	»	6.686.205	89.626.400
Direttori di divisione	387		11	31.288.950	1.797.720	38.400	»	2.607.415	35.732.485
Direttori di sezione	307	45	39	98.832.535	3.519.240	356.600	»	8.236.045	110.944.420
Consiglieri	257	60	40	75.605.225	2.438.280	»	»	6.300.435	84.343.940
Consiglieri	190		146	131	363.150.480	12.434.760	664.880	»	30.262.550
<i>Ruolo tecnico (ad esaurimento)</i>									
Esperti capi	530	1	1	4.187.665	336.600	»	»	348.975	4.873.240
		1	1	4.187.665	336.600	»	»	348.975	4.873.240
CARRIERA PERSONALE DI CONCETTO									
<i>Ruolo segreteria</i>									
Segretario capo	370	3	6	19.172.480	825.720	»	»	1.597.710	21.595.910
Segretario principale	297	24	19	44.368.470	1.964.640	»	»	3.697.375	50.030.485
Segretario principale	255		3	5.669.610	155.880	»	»	472.470	6.297.960
Segretari	218	37	20	35.170.495	1.134.240	41.160	»	2.930.875	39.276.770
Segretari	178		2	2.616.600	119.280	»	81.585	218.050	3.035.515
Segretari	160		14	16.464.000	356.400	»	51.630	1.372.000	18.244.030
		64	64	123.461.655	4.556.160	41.160	133.215	10.288.480	138.480.670

Capitolo n. 1051. *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*

(Le tabelle organiche sono state approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212)

RUOLI (Qualifica o funzioni)	Parametro	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni ad <i>personam</i> riassorbibili	13 ^a mensilità	TOTALE
		Risultanti dalle tabelle organiche	Coperti al 1° Aprile 1971						
CARRIERA PERSONALE ESECUTIVO									
<i>Ruolo d'ordine</i>									
Coadiutore superiore	245	»	»	»	»	»	»	»	»
Coadiutore principale	213	60	65	110.058.185	7.410.675	1.020.720	»	9.171.515	127.661.095
Coadiutore principale	183		7	9.852.495	1.020.840	82.320	»	821.045	11.776.700
Coadiutore	163	117	74	96.712.615	8.458.300	450.000	»	8.059.385	113.680.300
Coadiutore	133		15	16.056.265	1.198.320	41.640	»	1.338.025	18.634.250
Coadiutore	120	177	8	7.408.800	805.320	»	»	617.400	8.831.520
			169		240.088.360	18.893.455	1.594.680	»	20.007.370
PERSONALE SUSSIDIARIO									
<i>(ad esaurimento)</i>									
Coadiutore tecnico superiore	245	2	2	4.096.710	238.560	»	»	341.395	4.676.665
Coadiutore tecnico principale	218	2	2	3.525.065	116.975	41.160	»	293.755	3.976.955
		4	4	7.621.775	355.535	41.160	»	635.150	8.653.620
CARRIERA PERSONALE AUSILIARIO									
<i>Personale addetto uffici</i>									
Commesso capo	165	7	2	2.849.965	238.560	»	»	237.495	3.326.020
Commesso capo	143		4	5.386.635	725.040	»	»	448.890	6.560.565
Commesso	133	83	52	58.579.200	8.867.500	»	»	4.881.600	72.328.300
Commesso	115		13	11.622.195	1.730.980	»	»	968.520	14.321.695
Commesso	100	90	6	5.089.875	799.320	»	»	424.160	6.313.355
			77		83.527.870	12.361.400	»	»	6.960.665

Capitolo n. 1051. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*

(Le tabelle organiche sono state approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212)

RUOLI (Qualifica o funzioni)	Parametro	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni ad personam riassorbibili	13 ^a mensilità	TOTALE
		Risultanti dalle tabelle organiche	Coperti al 1° Aprile 1971						
PERSONALE TECNICO									
Agenti tecnici capi	165	5	6	8.034.475	758.040	»	»	669.540	9.462.055
Agenti tecnici capi	143		1	1.129.880	248.160	»	»	94.160	1.472.200
Agenti tecnici	133	15	13	13.680.745	2.241.000	»	»	1.140.065	17.061.810
		20	20	22.845.100	3.247.200	»	»	1.903.765	27.996.065
Totale personale di ruolo	502	466		844.882.905	52.185.110	2.341.880	133.215	70.406.955	969.950.065
PERSONALE NON DI RUOLO									
<i>Diurnisti</i>									
Diurnisti 2 ^a categoria	160	»	13	15.288.000	»	»	»	1.274.000	16.562.000
Diurnisti 3 ^a categoria	120	»	23	20.286.000	»	»	»	1.690.500	21.976.500
Diurnisti 4 ^a categoria	100	»	3	2.205.000	»	»	»	183.750	2.388.750
		»	39	37.779.000	»	»	»	3.148.250	40.927.250
AVVENTIZI									
Avventizi 1 ^a categoria	190	4	2	2.932.650	275.160	»	852.740	244.390	4.304.940
Avventizi 2 ^a categoria	160	19	19	23.490.600	723.840	»	6.745.885	1.957.550	32.917.875
Avventizi 3 ^a categoria	120	34	34	31.465.350	1.660.900	»	6.753.730	2.622.115	42.502.095
		57	55	57.888.600	2.659.900	»	14.352.355	4.824.055	79.724.910
Totale personale non di ruolo	96	94		95.667.600	2.659.900	»	14.352.355	7.972.305	120.652.160
TOTALE GENERALE	598	560		940.550.505	54.845.010	2.341.880	14.485.570	78.379.260	1.090.602.225
Indennità integrativa speciale									163.968.000
Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato									67.420.000
Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni e nuove assunzioni									160.009.775
									TOTALE . . . L. 1.482.000.000

Capitolo n. 1052 — *Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio.*

QUALIFICA	Parametro	Numero dei posti		Spesa annua per salario al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegni <i>ad personam</i> riassorbibili	Soprassoldi fissi e percentuali	13 ^a mensilità	TOTALE
		Risultanti dalle tabelle organiche	Coperti al 1° Aprile 1971							
Operaio specializzato	190	1	1	1.466.325	108.240	»	»	234.615	122.195	1.931.375
		1	1	1.466.325	108.240	»	»	234.615	122.195	1.931.375
Indennità integrativa speciale										292.800
Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato										97.395
Aumenti periodici di salario e variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia										171.430
TOTALE L.										2.493.000

Bilancio di previsione
per l'anno finanziario
1972

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Residui passivi al 31 dicembre 1970

ALLEGATO A/20

CAPITOLI			Residui al 31 dicembre 1970 esclusi quelli di cui alla successiva colonna 6	Residui al 31 dicembre 1970 di spese in conto capitale mantenuti ai sensi dell'articolo 36 della legge di contabilità di Stato	Totale residui al 31 dicembre 1970	
DENOMINAZIONE						
Numero			5	6	7 = 5 + 6	
dell'anno finanziario 1970	dell'anno finanziario 1971	dell'anno finanziario 1972	4			
1	2	3				
TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)						
SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA						
RUBRICA 4. — SERVIZI DEL TEATRO.						
CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>						
1011	1011	1011	Spese per la revisione teatrale, la vigilanza governativa, ecc.	10.800	»	10.800
				10.800	»	10.800
CATEGORIA V. — <i>Trasferimenti.</i>						
1021	1021	1021	Quota parte del fondo pari al 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, ecc.	24.979.840	»	24.979.840
1022	1022	1022	Quota parte della somma costituita dal 2 per cento di tutti i proventi effettivi lordi della Società R.A.I. da destinare al finanziamento di manifestazioni teatrali, ecc.	1.186.824.070	»	1.186.824.070
1023	1023	1023	Fondo da erogare in contributi agli Enti autonomi lirici e alle Istituzioni concertistiche assimilate, ecc. . .	(a) 13.511.030.764	»	13.511.030.764
1024	1024	1024	Quota parte del fondo pari al 6 per cento del gettito dei diritti erariali introitati dallo Stato sugli spettacoli, ecc.	863.997.575	»	863.997.575
1025	1025	1025	Somma occorrente per l'ammortamento, ecc.	1.144.318.115	»	1.144.318.115
1026	1026	1026	Fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, ecc.	5.863.421.510	»	5.863.421.510
1031	1031	1031	Fondo da erogare per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri, ecc. . .	182.227.430	»	182.227.430
				22.776.799.304	»	22.776.799.304
TOTALE DELLA SEZIONE VI . . .				22.776.810.104	»	22.776.810.104

(a) Di detto importo lire 200.000.000 sono mantenute tra i residui ai termini dell'art. 24 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

1. TURISMO E SPETTACOLO (Residui 1970)

CAPITOLI			Residui al 31 dicembre 1970 esclusi quelli di cui alla successiva colonna 6	Residui al 31 dicembre 1970 di spese in conto capitale mantenuti ai sensi dell'articolo 36 della legge di contabilità di Stato	Totale residui al 31 dicembre 1970	
Numero						5
dell'anno finanziario 1970	dell'anno finanziario 1971	dell'anno finanziario 1972	DENOMINAZIONE			
1	2	3	4			
			SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
			RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI.			
			CATEGORIA II. — <i>Personale in attività di servizio.</i>			
			GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI.			
1041	1041	1041	Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro, ecc. . . .	2.649.225	»	2.649.225
1042	1042	1042	Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato	470.000	»	470.000
1043	1043	1043	Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari	4.771.246	»	4.771.246
1044	1044	1044	Indennità e rimborso spese di trasporto per mis- sioni, ecc.	412.405	»	412.405
1045	1045	1045	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni, ecc.	253.432	»	253.432
			SPESE GENERALI.			
1051	1051	1051	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, ecc. . . .	238.114.377	»	238.114.377
1052	1052	1052	Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio . . .	14.142	»	14.142
1054	1054	»	Compensi al personale a prestazione saltuaria, ecc. .	1.628.170	»	1.628.170
1055	1055	1055	Compensi per lavoro straordinario, ecc.	8.656.630	»	8.656.630
1056	1056	1056	Compensi per lavoro straordinario al personale ope- raio	102.098	»	102.098
1057	1057	1057	Compensi speciali, ecc.	5.585.529	»	5.585.529
1058	1058	1058	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale	2.004.690	»	2.004.690
1059	1059	1059	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	3.859.094	»	3.859.094
1060	1060	1060	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi- menti	501.320	»	501.320
				269.022.358	»	269.022.358

Bilancio di previsione
per l'anno finanziario
1972

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Residui passivi
al 31 dicembre 1970

CAPITOLI			Residui al 31 dicembre 1970 esclusi quelli di cui alla successiva colonna 6	Residui al 31 dicembre 1970 di spese in conto capitale mantenuti ai sensi dell'articolo 36 della legge di contabilità di Stato	Totale residui al 31 dicembre 1970	
Numero						5
dell'anno finanziario 1970	dell'anno finanziario 1971	dell'anno finanziario 1972	DENOMINAZIONE			
1	2	3	4			
			CATEGORIA III. — <i>Personale in quiescenza.</i>			
1071	1071	1071	Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi	99.348.413	»	99.348.413
1072	1072	1072	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, ecc.	38.962.196	»	38.962.196
				138.310.609	»	138.310.609
			CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
			GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI.			
1081	1081	1081	Acquisto di riviste, giornali e di altre pubblicazioni, ecc.	765.670	»	765.670
1082	1082	1082	Spese di rappresentanza e di ospitalità	3.437.104	»	3.437.104
			SPESE GENERALI.			
1091	1091	1091	Compensi per speciali incarichi, ecc.	251.500	»	251.500
1092	1092	1092	Spese per il funzionamento, ecc., di Consigli, Comitati e Commissioni	23.455.789	»	23.455.789
1093	1093	1093	Spese per accertamenti sanitari	39.895	»	39.895
1094	1094	1094	Spese per cure, ricoveri, protesi, ecc.	565.987	»	565.987
1095	1095	1095	Fitto di locali	1.125.000	»	1.125.000
1096	1096	1096	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti	1.118.466	»	1.118.466
1097	1097	1097	Spese postali e telegrafiche	11.334.345	»	11.334.345
1098	1098	1098	Acquisto, esercizio e manutenzione di macchinario spe- ciale	276.778	»	276.778
1099	1099	1099	Funzionamento e manutenzione della biblioteca, ecc.	334.050	»	334.050
1100	1100	1100	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	904.165	»	904.165
1103	1103	1103	Spese per attività di indagine, di studi, ecc.	65.213.599	»	65.213.599
1104	1104	1104	Spese casuali	8.060	»	8.060
1105	1105	1105	Spese per la stampa e la diffusione di pubblicazioni, ecc.	2.041.000	»	2.041.000
				110.871.408	»	110.871.408

CAPITOLI			Residui al 31 dicembre 1970 esclusi quelli di cui alla successiva colonna 6	Residui al 31 dicembre 1970 di spese in conto capitale mantenuti ai sensi dell'articolo 36 della legge di contabilità di Stato	Totale residui al 31 dicembre 1970	
DENOMINAZIONE						
Numero			5	6	7 - 5 + 6	
dell'anno finanziario 1970	dell'anno finanziario 1971	dell'anno finanziario 1972	4			
1	2	3				
CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili.						
1131	1131	1131	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, ecc.	160.450	»	160.450
1132	1132	1132	Residui passivi perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori	702.287.150	»	702.287.150
				702.447.600	»	702.447.600
RUBRICA 2. — SERVIZI DEL TURISMO.						
CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi.						
1141	1141	1141	Spese per il Consiglio Centrale del Turismo	392.719	»	392.719
1143	1143	1143	Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo	487.035.976	»	487.035.976
1144	1144	1144	Spese per la propaganda turistica	2.818.900.000	»	2.818.900.000
1145	1145	1145	Partecipazione dell'Italia alla propaganda, ecc.	9.067.035	»	9.067.035
				3.315.395.730	»	3.315.395.730
CATEGORIA V. — Trasferimenti.						
1161	1161	1161	Contributi a favore di Enti pubblici, ecc.	242.084.450	»	242.084.450
1162	1162	1162	Contributi a favore degli Enti provinciali, ecc.	780.000	»	780.000
1163	1163	1163	Contributi una tantum a favore di Enti, ecc.	221.873.900	»	221.873.900
1164	1164	1164	Contributo nelle spese di funzionamento dell'E.N.I.T. ecc.	20.000	»	20.000
1165	1165	1165	Contributo annuo al Club Alpino Italiano, ecc.	20.000	»	20.000
1166	1166	1166	Fondo commisurato allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici, ecc.	12.077.000	»	12.077.000
				476.855.350	»	476.855.350
RUBRICA 3. — SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA.						
CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi.						
1181	1181	1181	Acquisto e manutenzione di impianti tecnici	989.640	»	989.640
1182	1182	1182	Revisione dei progetti di nuove sale cinematografiche, ecc.	40.000	»	40.000
1183	1183	1183	Acquisto di copie di film e documentari a carattere artistico e culturale, ecc.	14.974.047	»	14.974.047
1184	1184	1184	Spese per la pubblica proiezione dei cortometraggi, ecc.	399.950	»	399.950
				16.403.637	»	16.403.637
TOTALE DELLA SEZIONE X				5.029.306.692	»	5.029.306.692

Bilancio di previsione
per l'anno finanziario
1972

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Residui passivi
al 31 dicembre 1970

CAPITOLI			Residui al 31 dicembre 1970 esclusi quelli di cui alla successiva colonna 6	Residui al 31 dicembre 1970 di spese in conto capitale mantenuti ai sensi dell'articolo 36 della legge di contabilità di Stato	Totale residui al 31 dicembre 1970
DENOMINAZIONE					
Numero			5	6	7 = 5 + 6
dell'anno finanziario 1970	dell'anno finanziario 1971	dell'anno finanziario 1972	4		
1	2	3			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)					
SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO					
RUBRICA 2. — SERVIZI DEL TURISMO.					
CATEGORIA XII. — Trasferimenti.					
5048	8023	»	Somma da assegnare alla Regione a statuto speciale Valle d'Aosta per la concessione di contributi negli interessi, ecc.	»	385.000.000
					385.000.000
5049	8024	»	Somma da assegnare alla Regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige per la concessione di contributi negli interessi, ecc.	»	665.000.000
					665.000.000
5050	8025	»	Somma da assegnare alla Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia per la concessione di contributi negli interessi, ecc.	»	490.000.000
					490.000.000
5051	5051	5051	Contributi rateali per riparare, ricostruire e costruire, migliorare e arredare impianti che costituiscono coefficienti per l'incremento turistico, ecc.	34.984.461	390.220.522
					425.204.983
5052	5052	5052	Contributi per costruire, arredare, ampliare e migliorare impianti che costituiscono coefficienti per l'incremento turistico, ecc.	224.875	2.433.438
					2.658.313
5053	5053	5053	Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico, ecc.	701.301.280	1.621.450.468
					2.322.751.748
5054	5054	5054	Conferimento annuo all'Istituto per lo sviluppo, ecc.	10.000	»
					10.000
5055	8022	»	Somma da erogarsi a cura del Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia per contributi per costruire, arredare, ampliare e migliorare alberghi, stabilimenti balneari ed impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico nel territorio di Trieste (articolo 70 della legge costituzionale 31 dicembre 1963, n. 1)	114.894.033	20.661.047
					135.555.080
5056	8026	»	Contributi negli interessi sulle operazioni di mutuo, ecc.	159.226.613	7.640.773.387
					7.800.000.000
5057	5057	5057	Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui ventiquennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico, ecc.	148.010.866	4.331.989.134
					4.480.000.000
5058	5058	5058	Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico, ecc.	126.590.846	5.153.409.154
					5.280.000.000
5059	5059	5059	Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive, ecc.	412.760.000	6.887.240.000
					7.300.000.000
5060	5060	5060	Conferimento all'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia e le Romagne per contributi, ecc. . .	10.000	»
					10.000
			1.698.012.974	27.588.177.150	29.286.190.124

CAPITOLI			Residui al 31 dicembre 1970 esclusi quelli di cui alla successiva colonna 6	Residui al 31 dicembre 1970 di spese in conto capitale mantenuti ai sensi dell'articolo 36 della legge di contabilità di Stato	Totale residui al 31 dicembre 1970	
DENOMINAZIONE						
Numero			5	6	7 = 5 + 6	
dell'anno finanziario 1970	dell'anno finanziario 1971	dell'anno finanziario 1972	4			
1	2	3				
			RUBRICA 3. — SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA.			
			CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>			
5061	5061	5061	Fondo da erogare per la concessione di contributi ai film nazionali lungometraggi, ecc.	1.252.744.541	17.910.359.292	19.163.103.833
5065	5065	5065	Premi di qualità ai film lungometraggi nazionali (art. 9 della legge 4 novembre 1965, n. 1213) . .	913.901.100	2.160.000.000	3.073.901.100
5066	5066	5066	Premi di qualità ai film cortometraggi (art. 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213)	1.037.785.800	1.375.450.000	2.413.235.800
5067	5067	5067	Somma da corrispondere all'Ente autonomo di gestione, ecc.	10.000	»	10.000
5068	5068	5068	Fondo da devolvere per le finalità indicate nell'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213	141.510.125	1.672.611.734	1.814.121.859
5069	5069	5069	Somma da corrispondere alla Banca nazionale, ecc.	10.000	»	10.000
				3.345.961.566	23.118.421.026	26.464.382.592
			TOTALE DELLA SEZIONE X	5.043.974.540	50.706.598.176	55.750.572.716

Bilancio di previsione
per l'anno finanziario
1972

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Residui passivi
al 31 dicembre 1970

CAPITOLI			Residui al 31 dicembre 1970 esclusi quelli di cui alla successiva colonna 6	Residui al 31 dicembre 1970 di spese in conto capitale mantenuti ai sensi dell'articolo 36 della legge di contabilità di Stato	Totale residui al 31 dicembre 1970 7 = 5 + 6
Numero					
dell'anno finanziario 1970	dell'anno finanziario 1971	dell'anno finanziario 1972	DENOMINAZIONE		
1	2	3	4	5	6
			<p>CAPITOLI AGGIUNTI AI TERMINI DELL'ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E PER LA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO APPROVATO CON REGIO DECRETO 23 MAGGIO 1924, NUMERO 827</p> <p>TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)</p> <p>SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO</p> <p>RUBRICA 3. — SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA.</p> <p>CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i></p>		
8041	8041	»	Fondo commisurato al 10 per cento dell'introito lordo degli spettacoli, nei quali siano stati proiettati film nazionali da erogare per la concessione di contributi ai produttori, dei film stessi (articolo 14, 1° comma della legge 29 dicembre 1949, n. 958 ed articolo 1 legge 31 marzo 1955, n. 174)	41.997.663	» 41.997.663
8042	8042	»	Fondo commisurato all'8 per cento dell'introito lordo degli spettacoli, nei quali siano stati proiettati film nazionali da erogare per la concessione di premi ai produttori dei film riconosciuti meritevoli per il loro particolare valore artistico (articolo 14, 2° comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958 ed articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 174)	8.029.388	» 8.029.388
8043	8043	»	Fondo commisurato al 3 per cento dell'introito lordo degli spettacoli, nei quali siano inclusi film nazionali cortometraggi da erogare per la concessione di contributi ai produttori dei film stessi (articolo 15, 4° comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958 ed articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 174)	13.906.192	» 13.906.192
8044	8044	»	Fondo commisurato al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli, nei quali siano inclusi film nazionali cortometraggi riconosciuti di eccezionale valore tecnico artistico, da erogare per la concessione di contributi ai produttori stessi (articolo 15, 5° comma della legge 29 dicembre 1949, n. 958, ed articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 174)	3.918.325	» 3.918.325

CAPITOLI				Residui al 31 dicembre 1970 esclusi quelli di cui alla successiva colonna 6	Residui al 31 dicembre 1970 di spese in conto capitale mantenuti ai sensi dell'articolo 36 della legge di contabilità di Stato	Totale residui al 31 dicembre 1970
Numero			DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1970	dell'anno finanziario 1971	dell'anno finanziario 1972		4		
1	2	3				
8046	8046	»	Premi per i film lungometraggi nazionali ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale (art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897 e successive disposizioni)	1.430.977	»	1.430.977
8047	8047	»	Premi per i film cortometraggi nazionali ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale (art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897 e successive disposizioni)	7.941.315	»	7.941.315
8049	8049	»	Somma da erogare, ai sensi dell'art. 14 della legge 31 luglio 1956, n. 897, per l'assegnazione di premi ai film lungometraggi dichiarati prodotti per la gioventù nell'esercizio finanziario 1956-57	20.000.000	»	20.000.000
8050	8050	»	Fondo commisurato al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli, nei quali siano stati proiettati film nazionali cortometraggi da erogare per la concessione di contributi ai produttori dei film stessi (art. 3 legge 22 dicembre 1959, n. 1097 e successive modificazioni)	2.221.512	1.145.561.556	1.147.783.068
				99.445.372	1.145.561.556	1.245.006.928
			TOTALE DELLA SEZIONE X . . .	99.445.372	1.145.561.556	1.245.006.928

Bilancio di previsione
per l'anno finanziario
1972

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Residui passivi
al 31 dicembre 1970

CAPITOLI			Residui al 31 dicembre 1970 esclusi quelli di cui alla successiva colonna 6	Residui al 31 dicembre 1970 di spese in conto capitale mantenuti ai sensi dell'articolo 36 della legge di contabilità di Stato	Totale residui al 31 dicembre 1970 7 = 5 + 6	
Numero						
1 dell'anno finanziario 1970	2 dell'anno finanziario 1971	3 dell'anno finanziario 1972	4 DENOMINAZIONE	5	6	7 = 5 + 6
			RIASSUNTO PER SEZIONI			
			SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA			
			Titolo I.	22.776.810.104	»	22.776.810.104
				22.776.810.104	»	22.776.810.104
			SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
			Titolo I.	5.029.306.692	»	5.029.306.692
			Titolo II.	5.143.419.912	51.852.159.732	56.995.579.644
				10.172.726.604	51.852.159.732	62.024.886.336
			RIASSUNTO PER CATEGORIE			
			CATEGORIA II. — <i>Personale in attività di servizio.</i>			
			Sezione X.	269.022.358	»	269.022.358
				269.022.358	»	269.022.358
			CATEGORIA III. — <i>Personale in quiescenza.</i>			
			Sezione X	138.310.609	»	138.310.609
				138.310.609	»	138.310.609
			CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
			Sezione VI	10.800	»	10.800
			Sezione X.	3.442.670.775	»	3.442.670.775
				3.442.681.575	»	3.442.681.575

CAPITOLI			Residui al 31 dicembre 1970 esclusi quelli di cui alla successiva colonna 6	Residui al 31 dicembre 1970 di spese in conto capitale mantenuti ai sensi dell'articolo 36 della legge di contabilità di Stato	Totale residui al 31 dicembre 1970
DENOMINAZIONE					
Numero			5	6	7 = 5 + 6
dell'anno finanziario 1970	dell'anno finanziario 1971	dell'anno finanziario 1972	4		
1	2	3			
			CATEGORIA V. — Trasferimenti.		
			Sezione VI.	22.776.799.304	» 22.776.799.304
			Sezione X.	476.855.350	» 476.855.350
				23.253.654.654	» 23.253.654.654
			CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili.		
			Sezione X.	702.447.600	» 702.447.600
				702.447.600	» 702.447.600
			CATEGORIA XII. — Trasferimenti.		
			Sezione X.	5.143.419.912	51.852.159.732 56.995.579.644
				5.143.419.912	51.852.159.732 56.995.579.644
			RIEPILOGO		
			TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)	27.806.116.796	» 27.806.116.796
			TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)	5.143.419.912	51.852.159.732 56.995.579.644
				32.949.536.708	51.852.159.732 84.801.696.440